



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 25 del 02/02/2023

OGGETTO: PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEI LOCALI DEGLI UFFICI IN TORINO DELL'ENTE PER IL BIENNIO 2023 - 2025 - CIG Z41303A887

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Donatella Pagnotto, Responsabile dell'Ufficio Affari generali, legale, URP, individuata quale Responsabile del procedimento;
- Visto il PIAO 2023 – 2025, sezione performance, approvato con D.C.S. n. 3 del 27.01.2023;
- Vista la determinazione dirigenziale n° 14 del 29.01.2021, le cui motivazioni si richiamano integralmente ai fini del presente atto, di aggiudicazione tramite MEPA alla ditta Accademia Servizi Soc. Coop. a r.l. con sede legale in Via Jervis n. 4 – Ivrea (TO), del servizio di pulizia a basso impatto ambientale, dei locali degli uffici in Torino dell'Ente, per gli anni 2021-2023, con decorrenza dal 01.02.2021, per un importo contrattuale per il biennio di € 16.500,00, esclusa IVA, che corrisponde ad un canone mensile di € 687,50 comprensivo dei prodotti e del materiale igienico, più una tariffa per eventuali interventi aggiuntivi, "a chiamata" su richiesta dell'Ente, per prestazioni straordinarie ed aggiuntive al capitolato e connesse all'attività ordinaria e all'emergenza COVID-19, pari ad €\ora 17,50 nelle giornate feriali ed €\ora 28,00 nelle giornate festive;
- Richiamato l'art. 1 del capitolato di appalto parte integrante del contratto, dove è prevista la opzione di possibile proroga del contratto, alle stesse condizioni, per ulteriori 24 mesi;
- Preso atto che in data 31.01.2023 scadrà il contratto in oggetto stipulato con la ditta Accademia Servizi Soc. Coop. a r.l., e verificato che la stessa ha comunicato con nota del 10.01.2023, prot. 250/2023, l'impossibilità di proseguire il servizio alle stesse condizioni economiche dell'attuale contratto, a causa del recente rinnovo del CCNL di categoria, che ha fortemente aumentato il costo del lavoro ed in particolare a causa del considerevole incremento del costo dei prodotti e del materiale igienico, che hanno subito un aumento dei prezzi superiore al 30%;
- Verificato che l'Ente Parco, a fronte della prospettata mancata prosecuzione del contratto da parte della Ditta, ha richiesto una proposta alternativa alla stessa;
- Considerata la proposta presentata il 24.1.2023, prot. 250/2023, e successivo prot. n. 319/2023, dalla Ditta Accademia Servizi Soc. Coop. a r.l., agli atti dell'Amministrazione, che rimodula il canone mensile del servizio di pulizie per il periodo 01.02.2023 – 31.01.2025 portandolo a € 814,62 (IVA 22% esclusa), comprensivo di materiale igienico, attrezzature, macchinari e prodotti di pulizia e a tutto quanto necessario per un corretto espletamento del

servizio;

- Verificato che il canone mensile, al netto di IVA 22%, passando da € 687,50 a € 814,62 presenta un incremento del 18,5%, che comporta una maggiore spesa annuale di € 1.525,44;
- Visto l'art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7, e cioè che la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore e che la modifica non alteri la natura generale del contratto, e verificato che il successivo comma 7 prevede che nei suddetti casi per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
- Visto l'art. 7, comma 2-ter, della Legge 79/2022, che interpreta il suddetto art. 106 comma 1 lett. c nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera;
- Visto l'art. 30 comma 8 del d.lgs. 50/2016, che prevede che per quanto non espressamente previsto nel codice e negli atti attuativi, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice civile;
- Visto l'art. 1467 del c.c. *“Contratto con prestazioni corrispettive”*, che prevede che nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, se la sopravvenuta onerosità non rientra nell'alea normale del contratto, e che la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto;
- Visto l'art. 14 del capitolato tecnico che prevede che *“L'aggiudicatario non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei servizi, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile (e non escluse da altre norme del presente disciplinare) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche ed espressamente previste nel contratto”*;
- Valutata l'oggettiva situazione internazionale, che causa le recenti vicissitudini mondiali ha determinato un aumento dei costi delle materie prime, dell'energia, del carburante e dei trasporti, tale da ingenerare in capo agli operatori economici che hanno sottoscritto contratti le cui prestazioni si sviluppano nel tempo, l'esigenza di rinegoziare le condizioni pattizie, allo scopo di riallineare le prestazioni economiche all'intervenuto aumento dei costi;
- Verificato pertanto che è riconosciuto che attualmente gli aumenti dei materiali, gli aumenti dei costi energetici e di carburante, erodono l'utile d'impresa che era stato calcolato sull'offerta in gara e che, oggi, non è più remunerativo;
- Preso atto che, se pur in periodo pandemico, la Cassazione ha stabilito esistere un obbligo per le parti di procedere alla rinegoziazione del contratto squilibrato desunto dal dovere delle parti di comportarsi secondo buona fede e nel rispetto del principio di solidarietà, ai sensi dell'art. 2 Cost e degli artt. 1175 e 1375 del Codice civile (Cass. Civ. relazione tematica n. 56/2020 del 08.07.2020), e visto altresì l'art. 1367 del Codice civile sulla conservazione del contratto;
- Preso atto che il canone mensile attuale del contratto di € 687,50 oggetto di rivalutazione è il

medesimo canone relativo alla annualità in cui è avvenuta la prima aggiudicazione del servizio alla Ditta Accademia Servizi, a seguito di RDO tramite MEPA, come risulta dalla D.D. 432 del 21.12.2018 di affidamento, e già allora rappresentava un costo estremamente basso (tale da aver portato all'applicazione della procedura dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016, con conseguenti giustificazioni, e il canone è stato mantenuto nel medesimo importo anche in occasione dell'ultimo affidamento di cui alla citata D.D. 14/2021, risultando pertanto invariato dal 2018;

- Preso atto che la tariffa per eventuali interventi aggiuntivi, "a chiamata" su richiesta dell'Ente, per prestazioni straordinarie ed aggiuntive al capitolato e connesse all'attività ordinaria e all'emergenza COVID-19, è stata di contro mantenuta negli importi dell'attuale contratto (prot. n. 318/2023);
- Tenuto conto che la Soc. Accademia Servizi Soc. Coop. a r.l. ha dimostrato di lavorare con continuità, serietà e disponibilità adempiendo efficacemente al proprio servizio con esiti ritenuti positivi da parte degli utenti degli uffici e della stazione appaltante, anche in situazioni di difficoltà, come durante i periodi di emergenza del Paese dovuti alla pandemia, adeguando con immediatezza le proprie prestazioni alle nuove e diverse richieste della stazione appaltante, anche connesse alle prescrizioni COVID 19, a parità di condizioni contrattuali;
- Verificato che l'affidamento ad un nuovo fornitore, a parità di condizioni esterne di aumento dei costi delle materie prime e del personale, non garantirebbe un risparmio dei costi, anzi comporterebbe un sicuro disguido e duplicazione di costi, a fronte della necessità, con riferimento ad un nuovo affidatario, di garantire per almeno i primi mesi dell'esecuzione, come in effetti è avvenuto con la Ditta Accademia Servizi, un costante affiancamento e controllo delle modalità di prestazione e dei prodotti utilizzati, necessità che non sussiste nei confronti dell'attuale affidatario, che conosce la realtà lavorativa e che ha già dimostrato rispetto delle modalità e dei tempi di esecuzione delle prestazioni, con possibilità di reindirizzare il personale addetto su altre attività al momento ritenute maggiormente necessarie per l'Ente;
- Ritenuto pertanto possibile procedere alla prosecuzione del contratto per ulteriori due anni con scadenza il 31.01.2025, alle condizioni sopra evidenziate;
- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., e constatato che, con riferimento al servizio in oggetto, alla data di adozione del presente provvedimento non risultano essere attive convenzioni, e verificato comunque che al contratto si applica il diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, modificata con Legge 228/2012.
- Richiamato l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017, ed in ultimo dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021;
- Visti i CAM ambientali per i servizi di pulizia di cui al D.M. 51 del 29.01.2021, come modificati con decreto correttivo del 24.09.2021;
- Su parere favorevole del RUP;
- Preso atto che per l'affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 - ☐ il CIG n. Z41303A887 (già acquisito in occasione dell'affidamento)
 - ☐ Il DURC regolare
 - ☐ La verifica del casellario annotazioni riservate ANAC, visura camerale e fallimentare regolari;
- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. 0002340 del 09.01.2023 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2023;
- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di procedere, per le motivazioni esposte, alla proroga del servizio di pulizia a basso impatto ambientale dei locali degli uffici in Torino dell'Ente, con la Soc. Accademia Servizi Soc. Coop. a r.l. con sede legale in Via Jervis n. 4 – Ivrea (TO), C.F. e P.IVA 07568870013, affidato a seguito della D.D. n. 14 del 29.01.2021 e come previsto dal relativo contratto, per ulteriori 24 mesi, per un importo annuo di € 9.775,44 (IVA esclusa), ed un totale per i due anni di € 19.550,88 (IVA esclusa), pari € 23.852,10 (IVA 22% inclusa), più una tariffa per eventuali interventi aggiuntivi, "a chiamata" su richiesta dell'Ente, per prestazioni straordinarie ed aggiuntive al capitolato e connesse all'attività ordinaria e all'eventuali emergenze sanitarie, pari ad €\ora 17,50 nelle giornate feriali ed €\ora 28,00 nelle giornate festive (IVA esclusa);
2. di impegnare per quanto sopra la somma di **€ 11.926,05**, relativa alla prima annualità, con imputazione sul **cap. 04044** del corrente esercizio finanziario e la stessa somma residua, sullo stesso capitolo, relativa all'esercizio finanziario 2024;
3. di rinviare a successivi impegni le somme derivanti dagli eventuali interventi aggiuntivi, alle condizioni economiche offerte, ad avvenuta necessità di effettuazione degli stessi;
4. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione alla Ditta sopraindicata delle somme dovute mensilmente previa verifica di regolare esecuzione della fornitura ed emissione di fatture debitamente vistate per regolarità dall'Ufficio Affari generali, legale, supporto acquisti ed appalti, URP.

Il Direttore
(BASSANO BRUNO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.